



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

# COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 26 gennaio 2016

Prot. n. 227/ARA OR/bt

Oggetto: legge 28.12.2015 n. 208,  
cd “legge di stabilità”.

Ai Presidenti delle Federazioni regionali  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  
LORO SEDI

*e-mail*

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

*e-mail*

## CIRCOLARE PUBBLICA

Ai componenti il Comitato Amministratore  
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

*e-mail*

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

*e-mail*

Ai componenti le “Consulte” di categoria

LORO SEDI

*e-mail*

Egreg. Agr. Dott. Maurizio CONTI

Presidente AIN-Associazione Italiana Naturalisti

SEDE

*e-mail: presidenza@ain-it.org*

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

Egreg. Dott.ssa Floriana DI STEFANO  
Presidente AISA-Associazione Italiana  
Scienze Ambientali  
SEDE  
*e-mail: presidente@aisa-on-line.org*

Egreg. Dott.ssa Ida CRIFO'  
Presidente F.I.Bio-Federazione  
Italiana Biotecnologi  
SEDE  
*e-mail: crifo@biotecnologi.it*

Egreg. Dott. Matteo MICHELI  
Coordinamento Nazionale Tecnici della  
Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro  
SEDE  
*e-mail: matteo.micheli@uglfirenze.it*

Con la presente, dopo avere preso in esame le disposizioni relative al “*regime forfettario*” (Circolare prot. n. 163 del 21 gennaio 2016), si vengono a riassumere le principali novità contenenti nella “legge di stabilità”, e precisamente:

## **1. IMPOSTE DIRETTE**

1.a. Il “maxi ammortamento”. Per le imprese ed i lavoratori autonomi è prevista una maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali “nuovi”, acquistati in proprietà o in *leasing* nel periodo 15 ottobre 2015-31 dicembre 2016; in tal modo è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento più alte (*con conseguente riduzione del prelievo IRES/IRPEF*).

L'agevolazione però non si applica sempre, ad esempio sono esclusi i fabbricati e le costruzioni nonché taluni beni indicati nell'allegato 3 della “legge di stabilità”.

1.b. Autovetture. L'aumento del 40% dell'ammortamento vale anche per l'acquisto di autoveicoli nuovi; per essi inoltre è previsto anche l'aumento dei limiti di deducibilità e pertanto, per effetto della maggiorazione del 40%:

- il limite al costo fiscale (*es: € 18.075,99*) è incrementato della suddetta misura (*quindi, fino a € 25.306,00*);
- la percentuale di deducibilità, invece, resta invariata.

1.c. Detrazioni IRPEF diverse. Le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun decesso verificatosi nell'anno, la detrazione è ora riconosciuta senza che sia più necessario che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela.

Con riguardo alla detrazione IRPEF per le spese di istruzione secondaria e universitaria, è prevista l'emanazione di un apposito DM (*entro il 31 gennaio 2016*) con il quale stabilire annualmente per ciascuna Facoltà universitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

1.d. Rivalutazioni terreni e partecipazioni. Viene riproposta la possibilità di rivalutare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali.

Rispetto al passato, la nuova disposizione prevede l'applicazione di un'aliquota unica per le imposte sostitutive; in pratica, esercitando l'opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere l'imposta sostitutiva nella misura dell'8%: su tutte le tipologie di partecipazioni non quotate (*sia qualificate che non*) e sui terreni (*sia agricoli che edificabili*).

A tal fine, entro il 30 giugno 2016 si dovrà provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva;

**gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono fra i soggetti abilitati a redigere le perizie giurate di stima.**

1.e. Rivalutazioni dei beni di impresa e delle partecipazioni. È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le società di capitali e gli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali (*IAS/IFRS*). La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile effettuare all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni iscritti in bilancio è riconosciuto ai fini fiscali (*redditi e IRAP*) dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (*in generale, dal 2018*) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

1.f. Riduzione aliquota IRES. Dal 1 gennaio 2017 (*quindi fra un anno*) l'aliquota IRES è ridotta dall'attuale 27,5%, al 24%.

## **2. TRIBUTI LOCALI**

2.a. IMU Terreni agricoli. Per il settore è una delle più attese perchè, da 1 gennaio 2016, viene ripristinata l'esenzione IMU dei terreni agricoli per i coltivatori diretti e gli IAP-Imprenditori Agricoli Principali. Si ricorda che i terreni agricoli non pagano neppure la TASI.

2.b. Riduzione IMU per gli immobili dati in comodato ai parenti. in questo caso la riduzione è del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (*A/1, A/8 e A/9*), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Ai fini del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni:

- che il contratto di comodato sia registrato,
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato,

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9.

2.c. Ulteriore riduzione IRAP. Passa da € 2.500 a € 5.000 l'ulteriore deduzione IRAP spettante a società di persone, imprese individuali e lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/1997.

## **3. IVA**

3.a. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta IVA. Viene stabilita una disciplina più precisa in caso di mancato incasso della fattura, in tutto o in parte. In particolare, nota di credito può

essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

- in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento, dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese tale novità è applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017;
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Come previsto dal nuovo comma 12 dell'art. 26, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa.

In caso di successivo incasso (*in tutto/parte*) del corrispettivo, va emessa una nota di debito.

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente/committente debitore dell'imposta tramite il reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/1972 o 44, D.L. n. 331/1993.

3.b. Rinvio aumento aliquote IVA. È confermato il rinvio dell'aumento dell'IVA previsto dal comma 718 della legge finanziaria 2015, prevedendo:

- l'aumento al 13% dell'aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017;
- l'aumento al 24% a decorrere dal 2017 (*in luogo del 25%*) e del 25% dal 2018 (*in luogo del 25,5%*) dell'aliquota IVA del 22%.

#### **4. AGEVOLAZIONI DIVERSE**

4.a. IRPEF. Per tutto l'anno 2016 sono prorogate le detrazioni IRPEF:

- del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (*fino a 96.000 euro per unità immobiliare*);
- del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (*fino a 10.000 euro*) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF;
- del 65% per gli interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per quegli edifici siti nelle zone a più alto rischio sismico;
- del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, legge n. 269/2006; tra questi vi rientrano:
  - o quelli relativi parti comuni degli edifici condominiali (*artt. 1117 e 1117-bis c.c.*) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (*allegato M al DLgs n. 311/2006*), sostenute dall'1/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di € 60.000;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2016, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.

4.b. "Bonus" mobili. Per le sole giovani coppie è concessa una detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale, con le seguenti caratteristiche:

- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 16.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo;
- è concessa alle giovani coppie (*coniugi o conviventi more uxorio*):
  - che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
  - in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d'età;
  - acquistano l'abitazione principale;

La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili ordinario.

4.c. Riqualifica energetica. Sono previste le seguenti novità:

- per le spese sostenute dal 01 gennaio al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, è prevista la possibilità, per i soggetti che si trovano nella "no tax area" (*pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF*), di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità per il trasferimento saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (*da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione*).
- la detrazione in esame si estende alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti; per conoscere esattamente di quali impianti si tratti occorrerà attendere chiarimenti ministeriali.

4.d. Assegnazione agevolata dei beni di impresa. E' riproposta l'assegnazione o cessione agevolata di beni (*immobili o mobili*) ai soci; nello specifico, è prevista una norma che consente alle società (*di persone o di capitali*) di assegnare o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione o i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali; l'assegnazione/cessione deve avvenire dal 01 gennaio al 30 settembre 2016, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015.

4.e. Agevolazioni per la cultura. E' previsto un credito a favore dei soggetti (*persone fisiche, società, ecc.*) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura.

4.f. Crediti di imposta per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza. Si istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale "o allarme" o stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali; è demandato ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione.

## **5. ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI**

5.a. Compensazione di cartelle esattoriali. Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5.b. Accertamento di imposte sui redditi ed accertamenti IVA. Viene modificata la disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA:

- sono allungati di 1 anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi: dal 31 dicembre del 4° anno al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione. Anche in tal caso, dunque, si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all' 8° anno successivo a quello di dichiarazione;
- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (*D.Lgs.74/2000*).

Dette norme si applicano agli avvisi di relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (*quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017*).

5.c. Riforma sanzioni tributarie. E' stato anticipato di un anno, cioè a partire dal 1 gennaio 2016, il nuovo regime delle sanzioni tributarie.

5.d. Aliquota Gestione Separata INPS-Professionisti senza Albo. E' confermata al 27,72% l'aliquota contributiva per questi soggetti.

5.e. Liberi professionisti equiparati alle imprese per l'accesso ai fondi europei. Dal 1 gennaio 2016 anche i liberi professionisti possono accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020. Nello specifico è previsto che i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica. Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta.

5.f. Aumento del limite nell'utilizzo del contante. Dal 1 gennaio 2016 il nuovo limite per i pagamenti in contante è di 3.000 euro.

5.g. Pagamenti elettronici. Si estende l'obbligo per i commercianti ed i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sul punto si attendono decreti attuativi.

Per quanto attiene alle importanti novità sul nuovo “*regime forfettario*” che prende il posto del vecchio “*regime dei minimi*”, si rimanda alla Circolare prot. n. 163 del 21 gennaio 2016.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)